

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4336-ter

## DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio – disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 1° dicembre 1999 – degli articoli 18, 19, 20 e 21 del

### DISEGNO DI LEGGE N. 4336

*«Misure in materia fiscale»*

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(D'ALEMA)

e dal Ministro delle finanze

(VISCO)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1999

—————  
Disposizioni in materia di beni immobili pubblici  
—————

**DISEGNO DI LEGGE**

—

## Art. 1.

*(Semplificazione e razionalizzazione delle procedure di dismissione delle saline)*

1. I beni immobili compresi nelle saline già in uso alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e all'Ente tabacchi italiani, non più necessari, in tutto o in parte, alla produzione del sale, costituiscono aree prioritarie di reperimento di riserve naturali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante la disciplina delle aree protette. I provvedimenti istitutivi delle aree protette e gli atti di concessione concernenti beni compresi nei predetti territori sono emanati di concerto con il Ministro delle finanze. Tali concessioni possono essere rilasciate, anche a titolo gratuito, a favore delle regioni o degli enti locali nel cui territorio ricadono i predetti beni.

## Art. 2.

*(Norma interpretativa)*

1. L'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e tutte le disposizioni di legge che prevedono facoltà di riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica, si interpretano nel senso che, in caso di decesso del soggetto avente titolo al riscatto che abbia presentato la domanda nei termini prescritti, l'amministrazione ha comunque l'obbligo di provvedere nei confronti degli eredi, disponendo la cessione dell'alloggio, indipendentemente dalla conferma della domanda stessa.

## Art. 3.

*(Concessione in uso di beni dello Stato adibiti al culto)*

1. I beni immobili appartenenti allo Stato, adibiti a luoghi di culto, con le relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici, sono agli stessi concessi gratuitamente al medesimo titolo e senza applicazione di tributi.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le modalità di concessione in uso e di revoca della stessa in favore dello Stato.

## Art. 4.

*(Realizzazione del programma per immobili del Ministero delle finanze)*

1. All'articolo 28, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, in materia di risorse per la realizzazione del programma per la costruzione, l'ammodernamento o l'acquisto di immobili da destinare a sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze, la parola: «banche», ovunque ricorra, è sostituita da: «imprese».

